



AL CO.RE.CO.
Corso Giannone, 1
FOGGIA

Io sottoscritto Massaro Felice, consigliere comunale del gruppo PSI, integro, con le seguenti osservazioni, il ricorso da me presentato a questo Organo di Controllo il giorno 8/10/92.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con decisione n. 23 del 27 febbraio 1986 ha precisato che in caso di attività posta in essere in carenza di potere si è in presenza di non-atti e si è quindi al di fuori della giurisdizione amministrativa.

Acclarato che:

- a) il Sindaco non ha il potere, nella particolare circostanza, di nominare le Commissioni;
- b) il decreto del Sindaco è illegittimo e "nullo di pieno diritto" in quanto viziato da carenza di potere, eccesso di potere, violazione di leggi, del Regolamento consiliare, dello Statuto e da manifesta ingiustizia.

Ne consegue:

- le adunanze e le decisioni prese dalle Commissioni Consiliari sono illegali e producono non-atti;
- le decisioni prese dalla Conferenza dei Capigruppo sono nulle in quanto prese da un organo collegiale che "non esisteva prima di esso";
- in particolare l'o.d.g. delle sedute consiliari del 28 e 29 settembre è "nullo di pieno diritto"; tale o.d.g., infatti, come espressamente previsto dall'art. 19 co. 4 dello Statuto Comunale, fu organizzato e programmato dalla inesistente Conferenza dei Capigruppo; nè può essere stato predisposto dal Sindaco in quanto l' art. 19 automaticamente gli preclude tale potere;
- se tale o.d.g. è un non-atto, i conseguenti lavori consiliari non avrebbero potuto aver luogo e le deliberazioni sono anch'esse non-atti;
- tali lavori, inoltre, sono stati predisposti nelle adunanze illegali delle Commissioni Consiliari; bisogna fermamente considerare che queste, a differenza delle precedenti che avevano il solo compito consultivo, hanno anche il compito propulsivo, di controllo e poteri discrezionali molto più ampi; in tali sedute si decise, tra l'altro, di rinviare alcuni punti già inseriti all'o.d.g. notificato ai Consiglieri comunali.
- le deliberazioni consiliari sono atti nulli in quanto nulli sono gli organismi e gli atti propedeutici alla loro formazione;
- essendo stato escluso dal procedimento amministrativo di formazione dell'atto, qualsiasi atto è illegale.

Ricordo ancora una volta che, riguardo al procedimento, costituisce violazione di Legge l'omissione di uno di quegli elementi che interessano la fase preparatoria o costitutiva del procedimento stesso, sì che questo risulta incompleto.

I procedimenti deliberativi consiliari non possono oggi, a differenza rispetto al passato, prescindere dalla scomponibilità della potestà di azione collegiale in due sottopoteri: attività dei singoli componenti- atto unitario del collegio (Borioni, "La deliberazione nel quadro della collegialità", in Riv. amm., 1960, pag. 689): l'atto interno e diretto a determinare il contenuto del provvedimento è preparatorio rispetto alla deliberazione come provvedimento, cioè come atto avente valore costitutivo ed efficacia esterna.

Vastissima è la legislazione e la giurisprudenza a tal proposito. Siano di esempio:

- l'art. 326 del T.U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e, successivamente, l'art. 288 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, specificavano che sono "nulle di pieno diritto" le deliberazioni degli organi collegiali dei comuni prese in adunanze illegali";

- il Consiglio di Stato (Sez. V, 10 ottobre 1967, n. 1152) ha dichiarato che il termine "nullità" usato dall'art. 288 del T.U. 1934, va inteso nel senso di invalidità, per i noti e tipici vizi dell'atto amministrativo dell'incompetenza, dell'eccesso di potere, della violazione di legge;

- in una decisione del T.A.R. Veneto (10 maggio '85, n. 340), a causa di un vizio procedurale di una deliberazione regionale, si dichiara che tale deliberazione "è inidonea a produrre qualsiasi effetto giuridico".

Viene inviata copia all'Ill.mo sign. Prefetto di Foggia per gli adempimenti di competenza.

prof. Felice Massaro



Cerignola 16 Ottobre 1992.

Massaro Felice
via Perugia 21/C
71042 Cerignola

